

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica

Fornitura di un Sistema di Imbustamento a noleggio

GIG: 688682863F

Capitolato Speciale di Appalto

Art.1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A. e il soggetto aggiudicatario della fornitura del sistema di imbustamento a noleggio.

Il servizio dovrà essere erogato presso i locali ubicati in Palermo - Via Amm. S. Denti di Piraino n. 7, e prevede la fornitura in noleggio di un Sistema di imbustamento a foglio singolo A4, dei relativi servizi di manutenzione comprensivi di parti di ricambio e consumabili fino ad un massimo di 3.500.000 fogli annui, nonché dei servizi professionali di consegna, installazione/disinstallazione e configurazione.

Art. 2 Importo e durata del servizio

Valore complessivo dell'appalto € 80.000,00 (ottantamila/00 euro) oltre iva ed è comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 80,00 non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo fissato a base d'asta è di: € 79.920,00 (settantanovemilanovecentoventi/00 euro) al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata del servizio è di 24 mesi.

Art. 3 Cessione e subappalto

E' ammesso il subappalto nei termini di legge.

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 4 Fatturazione e pagamento

Il prezzo di aggiudicazione verrà liquidato sulla base di fatture mensili pari a 1/24 dell'importo offerto. Tali corrispettivi si intenderanno comprensivi di ogni onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere in relazione al Servizio de quo.

La liquidazione avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura e potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è UF9HI3, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica ed in assenza del quale la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.

Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve

comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..

Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 5 Penali e sanzioni

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto al cronoprogramma definito secondo quanto previsto nel capitolato e nei documenti che regolano la stessa Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione descritta nel presente capitolato, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti e per ogni altra mancata prestazione, ritardo o negligenza rilevata sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 6.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 6 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura ed ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in una delle modalità indicate dall'art. 93, comma 3, del ridetto D.Lgs. 50/2016, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai fini della stipula. Tale garanzia dovrà essere presentata entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante al fine di stipulare il contratto e dovrà cessare di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione che hanno emesso la garanzia fideiussoria dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 “deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 7 Assicurazioni

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.

Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.

Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.

I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.

Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 8 Rispetto della Privacy D.Lgs 196/03 Protezione dei dati personali.

Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare dal personale impiegato nell'esecuzione del Servizio quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare dal personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 9 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex D.Lds 136/10 e L.R. 15/2008.

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.

Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i. nonché gli obblighi di cui alla L.R. 15/08 e s.m.i..

In particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i., il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 4 c. 5 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.

La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 10 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs 81/2008

Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.

Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.

Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:

- a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
- b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.

Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 4 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato in bozza alla presente documentazione, che indicherà le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 11 Risoluzione contrattuale

La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'effettuazione dello stesso. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Sispi al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente contratto sarà risolto.

Nei casi di inadempimento di cui ai precedenti articoli il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere ad altri, senza il consenso scritto della Sispi, l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente Capitolato, eccezion fatta per quella affidata in subappalto nei termini di legge.

La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà nei termini di legge.

Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa al servizio prestato ai sensi del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 Responsabilità in caso di avvalimento

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 13 Osservanza di leggi e decreti

Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni

che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.

Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 14 Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 1.

Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 15 Oneri fiscali e spese contrattuali

Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.

A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 16 Caratteristiche della fornitura

Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura del sistema di imbustamento a noleggio secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche con propri mezzi, con personale alle proprie dipendenze e con organizzazione a proprio rischio.

La Fornitura comprende tutti gli oneri per le prestazioni necessarie alla messa in esercizio del Sistema di imbustamento presso i locali della Sispi, nonché ogni altro onere per prestazione di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che il Fornitore debba utilizzare per l'erogazione dei servizi stessi, per mantenere o riportare in perfetto stato di funzionamento il Sistema di Imbustamento.

Il Sistema di Imbustamento dovrà essere fornito del relativo manuale, programmi di base ed ogni altra documentazione tecnica ed operativa idonea ad assicurare il soddisfacente funzionamento di tutti gli elementi della fornitura.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi

compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Specifica tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e pertanto non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Sispi.

Tutte le attività inerenti alla Fornitura dovranno essere svolte a regola d'arte e con completa soddisfazione della SISPI, pena l'applicazione delle penali, così come previsto all'art. 5, e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 11, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 6.

Art. 17 Coordinamento

Il Fornitore individuerà un “Responsabile della Fornitura”, cui competeranno il coordinamento e la supervisione delle attività inerenti alla Fornitura, raggiungibile attraverso telefono, fax e e-mail, i cui riferimenti saranno comunicati dal Fornitore alla SISPI all'atto della sottoscrizione per accettazione della Lettera d'Ordine.

Ogni comunicazione fatta dalla SISPI al “Responsabile della Fornitura” si intenderà come fatta al Fornitore.

Art. 18 Collaudo della fornitura

Oggetto del collaudo sarà la verifica della conformità delle caratteristiche tecniche rispetto a quanto richiesto, nonché la verifica di buon funzionamento, attraverso l'esecuzione di procedure di test relative alla funzionalità e alla configurazione.

Il collaudo verrà documentato da apposito verbale, datato e sottoscritto dagli incaricati della SISPI e trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa.

In caso di esito negativo del collaudo:

1. il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
2. la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 5 a decorrere dalla data del verbale di collaudo negativo fino alla data del nuovo collaudo.

Al nuovo collaudo si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrate.

In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, la SISPI potrà risolvere il presente rapporto contrattuale e fare eseguire la fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 6.

Art. 19 Servizio di Assistenza tecnica e manutenzione

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le Apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della Sispi l'assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio a decorrere dalla "Data di installazione".

Il servizio di assistenza e manutenzione sarà prestato dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dal personale della SISPI al "Responsabile della fornitura" che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice di riferimento identificativo univoco.

Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento per il pieno ripristino delle funzionalità, a partire dalla segnalazione del malfunzionamento, le parti di ricambio verranno fornite dal Fornitore senza ulteriore onere da parte della SISPI.

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle **16 (sedici) ore** lavorative successive alla registrazione della richiesta, con le modalità sopra descritte. Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della Apparecchiatura, entro **32 (trentadue) ore** lavorative successive alla richiesta, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Apparecchiatura con una avente caratteristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nella Specifica Tecnica) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di questa ultima.

Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota tecnica di ripristino, sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della SISPI appositamente delegato, nella quale dovranno essere registrate l'ora della comunicazione del malfunzionamento e quella dell'avvenuto ripristino, oltre alle operazioni effettuate per l'eliminazione del guasto.

Art. 20 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria (extra Contratto, a pagamento) comprende gli interventi per il ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili a:

- Uso improprio dell'apparecchiatura da parte degli utenti;
- Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA o dell'Ente erogante l'energia elettrica;
- Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc..

Per ogni intervento, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento "straordinario" ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L'intervento "straordinario" potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta della Sispi.

Analogamente agli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino della completa funzionalità dell'apparecchiatura tramite un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà avvenire entro i termini di cui all'art. 19, a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell'autorizzazione da parte della Sispi. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini suindicati, saranno calcolate e applicate le relative penali definite all'art.5.

Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà redigere una apposita nota, sottoscritta da un incaricato della Sispi e da un incaricato del Fornitore. La documentazione idonea a comprovare la corretta ed effettiva esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, debitamente segnalato e autorizzato, dovrà essere allegata alle eventuali fatture afferenti i suddetti interventi.

Art. 21 Fornitura materiale di consumo

Il fornitore dovrà fornire tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta e delle buste) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del noleggio ad ogni richiesta della Sispi e fino al raggiungimento dei 3.500.000 fogli annui.

Le richieste di fornitura di materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro **24 (ventiquattro) ore** lavorative dalla richiesta

Art. 22 Cessazione attività – attività di fine del contratto

Al termine del contratto di noleggio il Fornitore provvederà all'attività di disinstallazione delle Apparecchiature. Il Fornitore provvederà a ritirare le Apparecchiature, a sue spese, entro e non oltre n. 20 (venti) giorni lavorativi dallo scadere del contratto.

A tal fine, sarà onere del Fornitore porre in essere le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro “al piano”, imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc.

Art. 23 Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.

La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

Art. 24 Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.